ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale Marche
(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

PARTITA IVA

Partita Iva: vantaggi e svantaggi

L'apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi.
Lavorare come liberi professionisti, consente di poter svolgere l'attività per privati od enti pubblici senza limiti nella quantità di lavoro da svolgere, se non quelli dati dalla nostra capacità di organizzazione e dal tempo che possiamo mettere a disposizione.
Lavorare come liberi professionisti significa organizzare in maniera autonoma il proprio lavoro, per perseguire gli obiettivi richiesti da chi ci commissiona la prestazione professionale, ma senza i vincoli che, talvolta, derivano dal lavoro subordinato.
Tuttavia, va rilevato anche che, non vi è alcuna garanzia di mantenimento del posto di lavoro a tempo indeterminato, che esiste solo se assunti come dipendenti.
Avere la partita iva, inoltre, comporta per il professionista maggiori costi, legati agli adempimenti amministrativi che ne conseguono: tenuta della contabilità, dichiarazione dei redditi, iva, etc.
Gli Assistenti Sociali, ad oggi, non hanno una Cassa Previdenziale autonoma, per cui debbono iscriversi alla gestione separata dell'INPS.

Apertura della Partita Iva: modalità e costi

Per aprire la partita è sufficiente presentare un modulo prestampato (Mod.AA9/7) all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, in base alla propria residenza, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Il codice attività che deve essere indicato dagli assistenti sociali è:

85320 – assistenza sociale non residenziale.

La pratica può essere svolta anche presso un professionista abilitato il quale richiederà la partita iva in via telematica.
Evidentemente il fatto di rivolgersi ad un professionista consente di risparmiare tempo ed evitare errori, ma significa anche dover pagare una parcella per la prestazione effettuata.
Per l'attribuzione della partita iva ad un libero professionista non è dovuta nessuna imposta.

Aliquote contributive

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, con l'articolo 1, comma 770, ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive e di computo dovute dal 2007 per tutti gli iscritti alla Gestione separata.

Sede: Via Podesti, 42 - 60122 ANCONA
Tel. 071/204215 - Fax 071/56071– E-mail : info@ordias.marche.it
C. F. 93057080421
Sito: www.ordias.marche.it

Si distinguono gli iscritti alla sola gestione separata e chi, invece, oltre ad essere iscritto alla gestione separata risulta assicurato presso altre forme obbligatorie, prevedendo per i primi l'aliquota del 23 % e per i secondi del 16 %.
A questi valori percentuali va aggiunta un'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,50 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007.

Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono le seguenti:

a) 23,50 per cento (23,00 aliquota I. V. S. più 0,50 di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b) 16,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria.

Fatturazione delle prestazioni effettuate

Nel momento in cui il professionista incassa il corrispettivo è tenuto ad emettere fattura.
La fattura deve essere emessa in duplice copia: una consegnata al cliente ed una da conservare per la contabilità.
Come già detto l'Assistente Sociale ha l'obbligo di iscriversi alla gestione separata dell'Inps versando il contributo percentuale sul reddito, ma può rivalersi addebitando il quattro per cento del fatturato al cliente. Non è possibile pertanto affermare quanto resta a carico dell'Assistente Sociale, trattandosi di percentuali su importi diversi (reddito e fatturato).
Le prestazioni dell'Assistente Sociale sono soggette ad iva ad aliquota normale (20%), poiché le sue prestazioni non rientrano tra le quelle esenti da iva per l'art. 10 come la maggior parte delle prestazioni sanitarie, educative dell'infanzia (es. medico, infermiere, logopedista, terapista della riabilitazione..etc..).
La ritenuta d'acconto che viene trattenuta nel caso di fatturazione nei confronti di società o enti (non si applica nel caso di fatturazione nei confronti di privati) rappresenta un acconto delle imposte dovute dall'Assistente Sociale, per tanto al momento della dichiarazione dei redditi si dedurrà tale importo dalle imposte dovute, versando il debito residuo o compensando l'eventuale credito con altri tributi dovuti (ad esempio l'iva).

◆◆◆

Tipologia della contabilità

E' importante premettere che la contabilità di un qualsiasi professionista si fonda sul principio di cassa (salvo alcune eccezioni), al contrario di quanto avviene per un imprenditore (sia persona fisica che società) che determina il risultato economico in base al principio della competenza. Ciò significa che per un professionista costi e ricavi devono essere considerati tali solo nell'esercizio in cui vengono pagati o incassati, indipendentemente dalla data di emissione delle fatture.

La contabilità può essere tenuta in modo ordinario o semplificato. Con la contabilità semplificata devono essere tenuti i soli registri iva acquisti e vendite e, nel caso, il libro beni ammortizzabili; con la contabilità ordinaria deve essere tenuto anche il libro giornale o, in alternativa il registro cronologico professionisti, nel quale devono essere riportate tutte le movimentazioni finanziarie

(incassi e pagamenti). Ovviamente cambia notevolmente il costo tra i due tipi di contabilità.

Chiusura della Partita Iva

La partita iva può essere chiusa in qualunque momento senza alcun costo se non quello del professionista incaricato di predisporre la chiusura.

Sede: Via Podesti, 42 - 60122 ANCONA
Tel. 071/204215 - Fax 071/56071– E-mail : info@ordias.marche.it
C. F. 93057080421
Sito: www.ordias.marche.it

Facsimile di fattura :
MARIA ROSSI
Assistente Sociale
indirizzo
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

SPETT.LE DITTA
Indirizzo
Partita Iva

Fattura N. del

DESCRIZIONE		IMPONIBILE	AL. IVA
Breve descrizione della prestazione		10,00	20 %
Contributo INPS – L. 335/95 – Addebito 4 %		0,40	20 %
	Totale imponibile Totale IVA 20 %	10,40 2,08	
	TOT. A PAGARE	**12,48**	
	Ritenuta d'acconto 20 % su imponibile	- 2,08	
	TOT. NETTO FATTURA	**10,40**	

Conclusioni

Prendendo ad esempio la fattura sopra riportata in cui viene fatturato l'importo di 10,40 €, che potrebbe essere una tariffa oraria propostaci dal committente, possiamo osservare che l'Ente ha un costo lordo di 12,48 €, mentre all'Assistente Sociale vengono versate 10,40 €. Di queste 10,40 €, dovremo poi versare 2,08 € di iva, la quota di Inps, dovuta per la gestione separata, del 23 % o del 16 % e le eventuali imposte dovute. Sono da considerare anche le spese annue sostenute per la tenuta della contabilità, che si possono stimare in 1.000-2.000 €.
Quanto resta al netto di ogni imposta o contributo all'Assistente Sociale dipende dall'ammontare del reddito annuo, essendo il sistema fiscale italiano ad aliquote crescenti all'incrementare del reddito.

Risulta chiaro, dunque, che nel momento in cui ci viene chiesto di aprire la partita iva occorre considerare e far presente al committente quali sono i costi che si devono sostenere, per arrivare così a stabilire un compenso adeguato. Una proposta come quella sopra illustrata di

◆◆◆

10,40 € lorde/h, non è accettabile, poiché il guadagno che si ha alla fine è molto basso e non equiparabile alla prestazione professionale richiesta.

La Commissione Libera Professione

Sede: Via Podesti, 42 - 60122 ANCONA
Tel. 071/204215 - Fax 071/56071– E-mail : info@ordias.marche.it
C. F. 93057080421
Sito: www.ordias.marche.it